



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 9

**OGGETTO:FORLÌ' CITTA' SOLARE SRL. APPROVAZIONE MODIFICHE
STATUTARIE IN ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 175/2016**

Il giorno 07/03/2018 alle ore 20:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente		Presente
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CARNACCINI MARCO	X
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X	10 – MERENDI RICCARDO	X
3 – FALCIANI MASSIMO	X	11 – CAGNANI CLAUDIO	X
4 – CATENELLI LUCA	X	12 –	
5 – FABBRONI FLAVIANO		13 –	
6 – GIAMMARCHI UBALDO	X	14 –	
7 – GURIOLI LINDA	X	15 –	
8 – LIVERANI GIULIANA	X		

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: LIVERANI GIULIANA, CARNACCINI MARCO, MERENDI RICCARDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

Presenti al momento della votazione nr. 9 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione nr. 9 favorevoli e nr. 1 contrario (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 9 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione nr. 9 favorevole e nr. 1 astenuto (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Forlì Città solare s.r.l. - Approvazione modifiche statutarie in adeguamento al d.lgs. 175/2016

Premesso che la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. ha anticipato che convocherà la propria assemblea per l'approvazione degli statuti delle seguenti società, aggiornati con le modifiche richieste dalla normativa vigente:

- Forlì Mobilità Integrata S.r.l.
- Forlì Città Solare S.r.l.

Dato atto che in data 23/09/2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, T.U. sulle società a partecipazione pubblica, successivamente modificato con il D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017, il quale poneva in capo alle Società a controllo pubblico l'onere di adeguare i propri Statuti alle prescrizioni ivi contenute entro il 31 luglio 2017, scadenza non ritenuta tassativa;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 45 del 27/09/2017, con la quale:

- si è approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Dovadola;
- si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Dovadola alla data del 23/09/2016 ed il relativo piano di razionalizzazione;
- in merito a Forlì Mobilità Integrata S.r.l., società detenuta indirettamente dal Comune di Dovadola (0,4308%) tramite Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., che ne possiede il 100% delle quote azionarie, considerato il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1, TUSP, si è previsto di mantenere la partecipazione societaria, in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci e di procedere con l'aggregazione con la società FCS (art. 20, comma 2, lett. g);

Dato atto che Forlì Città Solare è una società "in house", ovvero una società retta da un sistema di regole che la rendono una "delegazione interorganica" degli Enti Soci, con le seguenti caratteristiche:

- è a capitale interamente pubblico (cosiddetto requisito della "partecipazione pubblica totalitaria");
- svolge la propria attività esclusivamente a favore dei propri Soci (cosiddetto requisito della "prevalenza dell'attività");
- è sottoposta ad un controllo, da parte dei Soci, analogo a quello che gli Enti stessi esercitano sui propri servizi (cosiddetto requisito del "controllo analogo");

Dato atto che Forlì Città Solare deve procedere a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'approvazione delle modifiche statutarie in adeguamento al D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

Visto il testo delle modifiche statutarie proposte, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riguardano in gran parte gli adeguamenti alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulle società partecipate, D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che sono stati modificati/integrati i seguenti articoli:

ARTICOLO 2 – OGGETTO *SOCIALE*

Viene inserito nel titolo dell'articolo il termine “*Sociale*”.

Viene modificato il secondo capoverso con il seguente testo: “*Forlì Città Solare S.r.l. è società “in house” per gli enti locali soci, direttamente o tramite la controllante Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; pertanto, la società dovrà svolgere oltre l’80% dei servizi sopra indicati esclusivamente per gli enti soci*” in ottemperanza all’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 8 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Viene inserita la dicitura “*organo amministrativo*” in luogo di “amministratori”;

Viene inserito il seguente capoverso “*In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dall’organo di controllo o anche da un socio*” per maggiore funzionalità dell’articolo; viene aggiunta, sempre per lo stesso motivo, la possibilità di effettuare le convocazioni di particolari Assemblee anche tramite PEC;

Viene inserito il seguente capoverso “*In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.*” in ottemperanza all’art. 11, comma 15, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene cassato l’ultimo capoverso, in ottemperanza all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;

ART. 10 – PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

Viene cassato il testo “*o, in caso di amministrazione disgiunta e/o congiunta, dall’Amministratore più anziano*”, sempre in ottemperanza all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 11 – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’

Viene sostituito il comma 1, con il seguente testo: “*L’organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.*”

L’assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

L’assemblea, prima di procedere alla nomina dell’organo amministrativo, determina la forma dell’organo stesso, se monocratico o collegialeomissis”; in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il seguente testo: “*Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente*” in ottemperanza all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il seguente testo: “*Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011. (in ottemperanza all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016);*

L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione può essere fatta ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La carica di Vice Presidente va attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. ” in ottemperanza all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016;

E' aggiunto un ultimo comma, nel seguente testo: *“E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.* ” in ottemperanza all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 13 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene cassato l'ultimo capoverso, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viene inserita la possibilità di convocare il CdA anche tramite PEC;

ARTICOLO 15 – COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Viene inserito l'ultimo comma: *“E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.”* in ottemperanza all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 16 – ORGANO DI CONTROLLO

Viene eliminato il primo capoverso, in quanto è ripetuto nel secondo;

Viene inserito il testo seguente *“Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.; allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare la revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.*

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In alternativa al Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore avente i requisiti previsti nel D.Lgs. 39/2010.” per maggiore dettaglio;

Viene inserito l'ultimo capoverso *“I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente”* in ottemperanza all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 19 – BUDGET, AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA E CONSUNTIVO

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il comma 9, nel testo seguente *“21.9 La Società dovrà predisporre annualmente una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio., in cui sono evidenziati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.”* ;

Ritenuto opportuno partecipare alle Assemblea ordinaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. per le modifiche allo Statuto di Forlì Città Solare S.r.l., incaricando il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Forlì, con indirizzo di autorizzare il Presidente, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea Straordinaria di Forlì Città Solare S.r.l. e di approvare le proposte di deliberazione in atti, comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

PROPONE

1. di partecipare alla convocanda Assemblea Ordinaria della Società "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.", per discutere e deliberare in merito all'approvazione delle modifiche statutarie di Forlì Città Solare S.r.l., in conformità al testo allegato sub A) che formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare il Sindaco, o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Forlì alla suddetta Assemblea di Livia Tellus, con indirizzo di approvare la proposta di deliberazione in atti, comprese modifiche non sostanziali alla stessa ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

FORLÌ CITTA' SOLARE S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE IN ADEGUAMENTO AL D.LGS. 175/2016

Premesso che la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. ha anticipato che convocherà la propria assemblea per l'approvazione degli statuti delle seguenti società, aggiornati con le modifiche richieste dalla normativa vigente:

- Forlì Mobilità Integrata S.r.l.
- Forlì Città Solare S.r.l.

Dato atto che in data 23/09/2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, T.U. sulle società a partecipazione pubblica, successivamente modificato con il D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017, il quale poneva in capo alle Società a controllo pubblico l'onere di adeguare i propri Statuti alle prescrizioni ivi contenute entro il 31 luglio 2017, scadenza non ritenuta tassativa;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 45 del 27/09/2017, con la quale:

- si è approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Dovadola;
- si è approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Dovadola alla data del 23/09/2016 ed il relativo piano di razionalizzazione;
- in merito a Forlì Mobilità Integrata S.r.l., società detenuta indirettamente dal Comune di Dovadola (0,4308%) tramite Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., che ne possiede il 100% delle quote azionarie, considerato il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1, TUSP, si è previsto di mantenere la partecipazione societaria, in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci e di procedere con l'aggregazione con la società FCS (art. 20, comma 2, lett. g);

Dato atto che Forlì Città Solare è una società "in house", ovvero una società retta da un sistema di regole che la rendono una "delegazione interorganica" degli Enti Soci, con le seguenti caratteristiche:

- è a capitale interamente pubblico (cosiddetto requisito della "partecipazione pubblica totalitaria");
- svolge la propria attività esclusivamente a favore dei propri Soci (cosiddetto requisito della "prevalenza dell'attività");
- è sottoposta ad un controllo, da parte dei Soci, analogo a quello che gli Enti stessi esercitano sui propri servizi (cosiddetto requisito del "controllo analogo");

Dato atto che Forlì Città Solare deve procedere a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'approvazione delle modifiche statutarie in adeguamento al D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

Visto il testo delle modifiche statutarie proposte, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riguardano in gran parte gli adeguamenti alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulle società partecipate, D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che sono stati modificati/integrati i seguenti articoli:

ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE

Viene inserito nel titolo dell'articolo il termine “**Sociale**”.

Viene modificato il secondo capoverso con il seguente testo: “**Forlì Città Solare S.r.l. è società “in house” per gli enti locali soci, direttamente o tramite la controllante Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; pertanto, la società dovrà svolgere oltre l’80% dei servizi sopra indicati esclusivamente per gli enti soci**” in ottemperanza all’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Viene inserita la dicitura “**organo amministrativo**” in luogo di “amministratori”;

Viene inserito il seguente capoverso “**In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dall’organo di controllo o anche da un socio**” per maggiore funzionalità dell’articolo; viene aggiunta, sempre per lo stesso motivo, la possibilità di effettuare le convocazioni di particolari Assemblee anche tramite PEC;

Viene inserito il seguente capoverso “**In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.**” in ottemperanza all’art. 11, comma 15, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene cassato l’ultimo capoverso, in ottemperanza all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;

ART. 10 – PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Viene cassato il testo “*o, in caso di amministrazione disgiunta e/o congiunta, dall’Amministratore più anziano*”, sempre in ottemperanza all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 11 – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Viene sostituito il comma 1, con il seguente testo: “**L’organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.**”

L’assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

L’assemblea, prima di procedere alla nomina dell’organo amministrativo, determina la forma dell’organo stesso, se monocratico o collegialeomissis”; in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il seguente testo: “**Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente**” in ottemperanza all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il seguente testo: “**Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno. Qualora la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto**

dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011. (in ottemperanza all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016);

L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione può essere fatta ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La carica di Vice Presidente va attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. ” in ottemperanza all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016;

E' aggiunto un ultimo comma, nel seguente testo: “E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. ” in ottemperanza all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 13 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “Organo Amministrativo” in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene cassato l'ultimo capoverso, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viene inserita la possibilità di convocare il CdA anche tramite PEC;

ARTICOLO 15 – COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Viene inserito l'ultimo comma: “E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.” in ottemperanza all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 16 – ORGANO DI CONTROLLO

Viene eliminato il primo capoverso, in quanto è ripetuto nel secondo;

Viene inserito il testo seguente “Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..”

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.; allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare la revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In alternativa al Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore avente i requisiti previsti nel D.Lgs. 39/2010.” per maggiore dettaglio;

Viene inserito l'ultimo capoverso “I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente” in ottemperanza all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 19 – BUDGET, AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA E CONSUNTIVO

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “Organo Amministrativo” in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il comma 9, nel testo seguente “21.9 La Società dovrà predisporre annualmente una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio., in cui sono evidenziati gli

strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016." ;

Ritenuto opportuno partecipare alle Assemblea ordinaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. per le modifiche allo Statuto di Forlì Città Solare S.r.l., incaricando il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Forlì, con indirizzo di autorizzare il Presidente, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea Straordinaria di Forlì Città Solare S.r.l. e di approvare le proposte di deliberazione in atti, comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

PROPONE

1. di partecipare alla convocanda Assemblea Ordinaria della Società "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.", per discutere e deliberare in merito all'approvazione delle modifiche statutarie di Forlì Città Solare S.r.l., in conformità al testo allegato sub A) che formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare il Sindaco, o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Forlì alla suddetta Assemblea di Livia Tellus, con indirizzo di approvare la proposta di deliberazione in atti, comprese modifiche non sostanziali alla stessa ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge.
Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

STATUTO

della Società “FORLÌ CITTA’ SOLARE S.r.l.”

Titolo I – Costituzione - Denominazione - Sede – Oggetto – Durata

Art. 1 – Costituzione – Denominazione e Sede

E’ costituita una società a responsabilità limitata denominata “FORLÌ CITTA’ SOLARE S.r.l.”, con sede legale ed amministrativa in Forlì, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), o di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 – Oggetto Sociale

La società ha per oggetto l’esercizio di servizi strumentali afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici soci nell’interesse degli stessi, anche ai fini della tutela ambientale e del risparmio energetico. I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici che direttamente e/o indirettamente (per il tramite di società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l’amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite) ne sono soci o affidanti, negli interessi degli stessi, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi medesimi, che la società svolge in regime di affidamento diretto (*in house*).

Forlì Città Solare S.r.l. è società “in house” per gli enti locali soci, direttamente o tramite la controllante Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; pertanto, la società dovrà svolgere oltre l’80% dei servizi sopra indicati esclusivamente per gli enti soci.

In particolare, la società svolge anche servizi energetici e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività nel campo della ricerca per l’approvvigionamento, l’utilizzo, il recupero ed il risparmio delle energie, anche in riguardo agli aspetti di tutela ambientale e del territorio;
- attività di supporto per l’individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure per l’uso razionale dell’energia, anche assicurando la predisposizione, per gli enti soci, dei bilanci energetici e sviluppando sistemi di gestione dell’energia, così come previsti dalla norme di settore;
- operare, per conto dei propri soci, secondo le direttive indicate in sede europea quale società di servizi energetici, in veste di E.S.Co. (Energy Service Company);

- l'esercizio, per conto e nell'interesse dei propri soci diretti o indiretti, di attività nel campo della produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto e vendita di energia da fonti rinnovabili nell'interesse dei soci, finalizzate a politiche di ottimizzazione dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni inquinanti, da attuarsi anche con finanza di progetto;
- attività per la fornitura di combustibile, la costruzione, conduzione e gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento e l'esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione tecnologica degli impianti di riscaldamento e condizionamento;
- svolgimento, per conto degli enti soci, di attività di controllo e certificazione sugli impianti di riscaldamento, come demandate dalla normativa vigente agli enti medesimi;
- svolgimento, per conto degli enti soci, di attività di gestione di impianti di riscaldamento;
- interventi di manutenzione sia di natura ordinaria che straordinaria, con o senza acquisto di energia elettrica, per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- promozione, anche mediante corsi di formazione specialistici, della divulgazione di tecnologie di produzione di energia elettrica alimentate da FER (fonti di energia rinnovabili).

La società svolge servizi strumentali per gli enti soci relativi alla pianificazione, progettazione, direzione lavori e stazione appaltante di opere pubbliche legate all'ambiente, mobilità e al patrimonio edilizio pubblico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progettazione di piste ciclabili, parcheggi, strade e interventi di messa in sicurezza delle strade;
- piani della mobilità, piani generali del traffico;
- attività di supporto per l'amministrazione sugli aspetti tecnici legati alla pianificazione energetica, mobilità pubblica e privata, anche per le implicazioni urbanistiche e del territorio;
- attività di global service del patrimonio ambientale, stradale ed edifici pubblici;
- attività di gestione del patrimonio ambientale, stradale ed edifici pubblici;
- attività di pianificazione e progettazione dei servizi di trasporto pubblico e di trasporto scolastico;
- attività relative alla progettazione e gestione delle rete del trasporto pubblico;
- attività strumentali alla mobilità, come il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di sosta, di accesso alle zone a traffico limitato, e il permesso di sosta per i disabili;
- attività di supporto per la gestione dei varchi elettronici;
- supporto alla predisposizione di delibere, regolamenti, atti amministrativi relativi ai provvedimenti delle amministrazioni concernenti i lavori pubblici, la mobilità, il trasporto pubblico, interventi energetici e ambientali;
- attività legate alla promozione turistica del territorio anche attraverso forme legate alla mobilità e alla mobilità sostenibile.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti indicati dal presente articolo, la società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, e prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 3 – Durata della Società

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, a termini di legge, con deliberazione dell'Assemblea.

La stessa Assemblea ha inoltre, la facoltà di sciogliere anticipatamente la Società.

Art. 4 – Domicilio dei Soci

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere, altresì, effettuate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni del domicilio e degli altri dati.

Titolo II – Capitale Sociale

Art. 5 – Capitale sociale e finanziamenti soci

Il Capitale Sociale è di Euro 4.990.461,00 (quattromilioninovecentonovantamilaquattrocentosessantuno virgola zero zero).

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini stabiliti in ottemperanza alle norme di legge.

L'aumento di capitale può essere attuato anche in natura o mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi nel rispetto dei disposto di cui all'art. 2481 bis c.c., primo comma.

In caso di aumento del capitale spetta ai soci il diritto di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2481 bis c.c..

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2482 c.c., anche mediante assegnazione ai soci od a singoli gruppi di soci, di determinate attività sociali o di azioni e/o quote di altre aziende delle quali la società avesse la partecipazione.

Eventuali finanziamenti concessi alla società, in conto futuro aumento del capitale sociale o per necessità di cassa, da tutti i soci anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale, non saranno produttivi di interessi a carico della società salvo che non sia diversamente stabilito dall'Assemblea.

Tali finanziamenti non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai fini del D.Lgs. n. 385/93, osservati i limiti previsti dall'art. 11 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia

e quindi secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 6 – Partecipazioni e quote sociali - Requisiti soggettivi

Tutte le quote di partecipazione devono essere in proprietà di enti pubblici. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazione - diretta o indiretta - di enti pubblici, il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica del capitale sociale.

I soci potranno trasferire le proprie quote di partecipazione esclusivamente ad altri enti pubblici.

In caso di trasferimento, i soci hanno diritto di prelazione, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle quote possedute. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio, tale diritto spetta ai restanti soci.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci le condizioni della vendita, il prezzo ed il nome dell'acquirente (*denuntiatio*). In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, o il corrispettivo sia diverso dal denaro, il cedente dovrà indicare espressamente un prezzo di cessione ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di tale indicazione gli altri soci avranno diritto di acquistare le partecipazioni oggetto di cessione ad un prezzo determinato in conformità a quanto previsto nell'art. 2473 c.c..

La medesima comunicazione dovrà contestualmente essere effettuata, a scopo conoscitivo, all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli altri soci devono manifestare la volontà di esercitare il diritto di prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al cedente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cessione di quest'ultimo. La medesima volontà dovrà contestualmente essere manifestata, a scopo conoscitivo, all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il diritto di prelazione si esercita per il medesimo diritto e sull'intera partecipazione o parte di partecipazione che il socio intende cedere, a parità di prezzo e di condizioni.

Titolo III – Assemblea dei soci

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le presenze e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale.

L'Assemblea, per l'approvazione delle modifiche statutarie o dei provvedimenti di scioglimento della società o di revoca dello stato di liquidazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

I soci decidono sulle materie previste dall'art. 2479, primo comma, c.c. e su quelle riservate alla loro competenza dal presente statuto, con il metodo assembleare.

Rientrano nelle materie riservate alla decisione dei soci:

1. la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
2. l'approvazione del budget previsionale;
3. l'autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
4. l'autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
5. l'autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
6. le prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
7. gli acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci.

I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

La convocazione delle assemblee deve essere fatta dall'organo amministrativo mediante raccomandata spedita ai soci di regola almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, o con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti. Nel medesimo avviso può essere indicata la data della seconda convocazione, fissata per un altro giorno.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio.

La convocazione delle assemblee per l'approvazione delle modifiche statutarie o dei provvedimenti di scioglimento della società o di revoca dello stato di liquidazione deve essere fatta dagli amministratori mediante raccomandata o PEC spedita ai soci di regola almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza, nelle forme e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

In ogni caso, nel medesimo avviso di convocazione può essere indicata la data della seconda convocazione, fissata per un altro giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, detta Assemblea annuale può avere luogo anche dopo 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i 180 (centottanta) giorni.

L'Assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie o dei provvedimenti di scioglimento della società o di revoca dello stato di liquidazione deve essere convocata dall'organo amministrativo tutte le volte che lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge.

~~Qualora l'amministrazione sia affidata agli amministratori disgiuntamente e/o congiuntamente, la convocazione dell'assemblea spetterà ad essi con le medesime modalità organizzative.~~

Art. 9 – Intervento all'Assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci.

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega rilasciata a norma di legge, da persona che non sia Amministratore o dipendente della Società, e purché non ostino altri divieti di legge.

Art. 10 – Presidenza e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ~~e, in caso di amministrazione disgiunta e/o congiunta, dall'Amministratore più anziano~~; in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea, la quale provvede anche alla designazione di due scrutatori ed un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto

dei soci a partecipare all'Assemblea, stabilire le modalità per la votazione, a norma delle disposizioni legislative vigenti, e dirigere e regolare la discussione.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e redatto nelle forme e con le modalità fissate dall'art. 2375 c.c..

Titolo IV - Amministrazione della società

Art. 11 – Amministrazione della Società

L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina dell'organo amministrativo, determina la forma dell'organo amministrativo, se monocratico o collegiale, ed il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in caso di organo collegiale.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora l'organo amministrativo sia stabilito in forma collegiale, spetta al socio Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. il diritto particolare ex art. 2468 c.c. di nominare direttamente due o tre componenti del consiglio di amministrazione e fra essi il presidente e vice presidente rispettivamente, nel caso in cui il consiglio sia di tre o cinque componenti.

Gli amministratori diversi da quelli di nomina diretta, sono nominati dall'Assemblea dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 c.c..

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011.

L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione può essere fatta ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La carica di Vice Presidente va attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo amministrativo potrà nominare un Segretario e l'eventuale altro personale occorrente, preferibilmente distaccato dall'Ente pubblico promotore, determinandone le attribuzioni e l'eventuale compenso.

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 12 – Poteri degli Amministratori e limiti

L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della Società nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare in conformità del budget di seguito previsto e disciplinato.

Devono essere autorizzate dai soci le operazioni in cui l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo sia in conflitto di interessi con la società.

L'organo amministrativo deve predisporre un Budget preventivo dell'esercizio successivo, specificando gli obiettivi che la società intende perseguire in termini di attività e di servizi da svolgere e di risultati economico-finanziari da raggiungere.

In particolare il budget contiene:

- a) gli obiettivi di sviluppo e di mantenimento delle diverse attività e servizi;
- b) il programma degli investimenti;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il progetto di budget è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e consegnato ai soci entro lo stesso termine. Il Budget viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dell'organo amministrativo, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

Qualora l'Organo Amministrativo, per motivi di opportunità economico-finanziaria, intenda non rispettare gli indirizzi contenuti nel budget, adotta apposita delibera motivata e la trasmette senza indugio ai soci.

I soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2479, primo comma, c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i prov-

vedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Il diritto di convocazione ex art. 2479 c.c. spetta ad ogni socio, a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale posseduta.

L'organo amministrativo trasmette ai soci, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sullo stato di attuazione degli obiettivi contenuti nel budget. La relazione semestrale contiene, inoltre, una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio.

Qualora l'organo amministrativo rilevi, nel corso dell'esercizio, il mancato rispetto degli obiettivi economico-finanziari contenuti nel budget per scostamenti superiore al 10%, invia tempestivamente ai soci una relazione infrannuale che evidenzia la situazione economico-finanziaria e le cause degli scostamenti.

Art. 13 – Rappresentanza della Società

L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il legale rappresentante della Società.

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, e tutte le altre attribuzioni demandategli dall'Organo Amministrativo.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente costituisce di per se stessa prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, costituisce il riferimento unitario della società verso i soci, e garantisce la rispondenza degli esiti delle attività e della gestione alle finalità dello statuto e agli obiettivi di gestione definiti dal budget.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente statuto.

~~Qualora l'amministrazione sia affidata a più amministratori disgiuntamente e/o congiuntamente, la rappresentanza spetterà agli stessi con le medesime modalità.~~

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, se nominato, si riunisce nella sede della Società od altrove, ogni qualvolta il Presidente lo giudicherà necessario ed opportuno e allorché ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avve-

nuto ricevimento, indicante l'ordine del giorno da spedirsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di particolare urgenza, anche telegraficamente, almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere annotate in appositi libri ed i relativi verbali saranno firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 15 – Compenso dell'Organo amministrativo

Agli Amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'eventuale compenso per l'esercizio delle funzioni è fissato dall'assemblea entro i limiti di legge previsti per le società a totale partecipazione di pubbliche amministrazioni.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, comunque nei limiti stabiliti al comma che precede.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Titolo V - Disciplina dei controlli

Art. 16 – Organo di controllo

~~16.1 L'organo di controllo può essere nominato ai sensi del primo comma dell'art. 2477 c.c..~~

~~16.2~~ Nei casi previsti dalla legge l'organo di controllo dovrà essere nominato in conformità a quanto previsto nell'art. 2477 c.c..

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.; allo stesso può essere anche affidato l'incarico di esercitare la revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In alternativa al Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore avente i requisiti previsti nel D.Lgs. 39/2010.

~~16.3~~ La nomina dell'organo di controllo è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale (art. 2 del D.P.R. n. 251/2012).

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professiona-

lità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Le forme di controllo da parte dei soci

Per la programmazione e controllo congiunto della società, che opera in house providing in regime di affidamento diretto dei servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società è sottoposta, per l'effettiva subordinazione gerarchica, ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi, e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione:

a) in ottemperanza alla disciplina comunitaria e nazionale del controllo analogo congiunto fra più enti pubblici;

b) in ottemperanza alla disciplina comunitaria e nazionale del controllo analogo indiretto esercitato tramite la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., a totale partecipazione degli enti affidanti in via diretta e sottoposta a sua volta al controllo analogo da parte di questi ultimi anche a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci.

L'attività di esercizio del controllo analogo congiunto si attua con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente Statuto, fra cui le autorizzazioni all'organo amministrativo da parte dell'assemblea dei soci come previsto all'art. 12 che precede, quale espressione diretta della volontà dei soci;

b) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, con la vigilanza per il corretto svolgimento da parte della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;

c) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c..

Titolo VI - Bilancio

Art. 18 – Bilancio e Utili

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del progetto di bilancio, corredato da una relazione sullo stato di attuazione del budget, che contenga le motivazioni di eventuali scostamenti.

Gli eventuali utili netti dell'esercizio, detratto il 5% per il fondo di riserva ordinario ed il 5% per il fondo di riserva straordinario, verranno destinati secondo deliberazione dell'Assemblea

e comunque per finalità corrispondenti agli scopi statutari.

Art. 19 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo

La società redige un Budget composto da un programma annuale e da un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti, da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, e alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'Organo Amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il 28 febbraio successivo l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2479 c.c., l'organo amministrativo a compiere, in tutto o in parte, le operazioni previste dal programma annuale. I soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, può richiedere, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

L'organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione

di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c., o autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

La Società dovrà predisporre annualmente una relazione sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio., in cui sono evidenziati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 20 - Report

L'Organo amministrativo redige un report semestrale, costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci.

Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 31 luglio di ciascun anno.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 21 – Scioglimento della società

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

Art. 22 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

RACCOMANDA BIANCA NON UTILIZZATA

OGGETTO: Forlì Città Solare s.r.l. - Approvazione modifiche statutarie in adeguamento al D.lgs. 175/2016

Parere sulla regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Lì, 05.03.2018



Il Segretario Comunale
(Dott. Roberto Romano)

Parere sulla regolarità finanziaria ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Non occorre

Lì, 05.03.2018



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Laura Ragazzini)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

PACCIARE STANCA NON UTILIZZATA



RACCOLTA BIANCA NON UTILIZZATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 27/04/2018



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 07/03/2018

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)